

REGIONE: SARDEGNA

PROVINCIA: SASSARI

COMUNI: Sassari

ELABORATO:

074.22.01.R15b


OGGETTO:

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO
"Sassari 2" 37,800 MWp
PROGETTO DEFINITIVO**

PROPONENTE:

ELEMENTS GREEN ATENA S.R.L.
VIA G.P. DA PALESTRINA 63
00193 ROMA
P.IVA: 17048561009
[PEC: elementsgreenatenasrl@legalmail.it](mailto:elementsgreenatenasrl@legalmail.it)

**PROGETTO
DEFINITIVO**



**E N E R G Y
E N V I R O N M E N T
E N G I N E E R I N G**

3E Ingegneria S.r.l.
Via G. Volpe n.92 – cap 56121 – Pisa (PI)
3eingegneria@pec.it
www.3eingegneria.it
info@3eingegneria.it

**Relazione aree idonee ai sensi del
D.L. 199/2021**



Note:

| DATA | REV | DESCRIZIONE | ELABORATO da: | APPROVATO da: |
|---------|-----|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Gen. 24 | 0 | Emissione | 3E Ingegneria Srl | Elements Green Atena S.R.L. |

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

Impianto Agrivoltaico
"Sassari 2" da 37,8 MWp
Relazione Aree Idonee DL 199/21

OGGETTO / SUBJECT

ELEMENTS GREEN ATENA
S.R.L.

CLIENTE / CUSTOMER

S O M M A R I O

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | PREMESSA..... | 3 |
| 2 | D.L. 199/2021 - AREE IDONEE | 4 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| 074.22.01.R15b | 0 | EMISSIONE | Data-Date. | Pag. | TOT. |
| SIGLA-TAG | REV | DESCRIZIONE - DESCRIPTION | Gennaio 24 | 2 | 7 |



ENERGY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

**Impianto Agrivoltaico
"Sassari 2" da 37,8 MWp
Relazione Aree Idonee DL 199/21**

OGGETTO / SUBJECT

**ELEMENTS GREEN ATENA
S.R.L.**

CLIENTE / CUSTOMER

1 PREMESSA

La presente Relazione riguarda il progetto di installazione di un impianto agrivoltaico avente potenza nominale di picco di 37.80 MWp e potenza in immissione di 34.40 MW e relative opere connesse, che la società Elements Green Atena s.r.l. prevede di realizzare nel territorio del Comune di Sassari, in Provincia di Sassari, Regione Sardegna.

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| 074.22.01.R15b | 0 | EMISSIONE | Data-Date. | Pag. | TOT. |
| SIGLA-TAG | REV | DESCRIZIONE – DESCRIPTION | Gennaio 24 | 3 | 7 |



2 D.L. 199/2021 - AREE IDONEE

Il recente Decreto Legislativo 199/2021 (e successivo aggiornamento del 25/02/2023) individua i criteri secondo cui gli Enti competenti (Province e Regioni) debbano individuare all'interno dei propri territori di competenza le Aree Idonee all'Installazione di impianti da fonti rinnovabili. Di seguito si riporta l'articolo di riferimento.

ART. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

a) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*

c-bis.1) *i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno ((dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori)) di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*

c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda*

| 074.22.01.R15b | 0 | EMISSIONE | Data-Date. | Pag. | TOT. |
|----------------|-----|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| SIGLA-TAG | REV | DESCRIZIONE - DESCRIPTION | Gennaio 24 | 4 | 7 |



del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1)** *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
 - 2)** *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
 - 3)** *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*
- (8)

c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ((di tre chilometri)) per gli impianti eolici e ((di cinquecento metri)) per gli impianti fotovoltaici. ((Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.))*


Nella seguente tabella viene schematizzato il comma 8 dell'art. 20 e la presenza di tali aree nel sito di progetto.

| Comma 8 Art. 20 D.L. 199/2021 AREE IDONEE | Il sito di progetto ricade in Aree Idonee |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a) <i>i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.....</i> | NO |

| 074.22.01.R15b | 0 | EMISSIONE | Data-Date. | Pag. | TOT. |
|----------------|-----|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| SIGLA-TAG | REV | DESCRIZIONE - DESCRIPTION | Gennaio 24 | 5 | 7 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>b)</i> le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | NO |
| <i>c)</i> le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento | NO |
| c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali | NO |
| c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori | NO |
| c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici | NO |
| c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (include le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ((di tre chilometri)) per gli impianti eolici e ((di cinquecento metri)) per gli impianti fotovoltaici. ((Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.)) | SI – Il progetto <u>non rientra</u> nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 42/2004, né nel buffer di 500m da essi. |



— Buffer 500m aree impianto

Vincoli ex artt. 136 e 157: STATALI



(SITAP)



Beni tutelati art. 142 (PPR Sardegna)

| 074.22.01.R15b | 0 | EMISSIONE | Data-Date. | Pag. | TOT. |
|----------------|-----|---------------------------|------------|------|------|
| SIGLA-TAG | REV | DESCRIZIONE - DESCRIPTION | Gennaio 24 | 7 | 7 |